Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 164

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 28 giugno 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino di ricopensa al valor militare

Decreto presidenziale 4 aprile 1973
registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1973
registro n. 13, foglio n. 393

BENNARDO Melchiore (e non BERNARDO Melchiorre) nato a Favara il 4 aprile 1921, artigliere in congedo, distretto militare Agrigento:

Gli è ripristinata dal 16 ottobre 1972 la concessione della medaglia di bronzo « Sul campo » di cui al decreto presidenziale 18 giugno 1949, revocatagli con notificazione pubblicata nel Bollettino Ufficiale 1961, disp. 36, pagina 4011.

(8813)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1973.

Nomina di componenti in seno alla commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, nel testo sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visti gli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 305, concernente la ricostituzione, per il quadriennio 1969-1972, della commissione centrale per le imposte;

Visto il decreto del Ministro per le finanze n. 21571, in data 10 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno successivo, registro n. 30 Finanze, foglio n. 67, con il quale è stata autorizzata la costituzione, in seno alla predetta commissione, di altre due sezioni aggiunte;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dei componenti delle due sezioni aggiunte di cui al citato decreto ministeriale n. 21571;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti delle due sezioni aggiunte costituite in seno alla commissione centrale per le imposte:

Vice presidenti:

Marletta dott. Giuseppe, presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione a riposo, attualmente membro;

De Capua dott. Andrea, presidente di sezione del Consiglio di Stato, attualmente membro.

Membri:

Toro dott. Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Melito dott. Pasquale, consigliere di Stato;

Oliva dott. Guido, presidente di sezione della Corte dei conti;

Cessari dott. Alfonso, consigliere della Corte dei conti;

Corsini avv. Vincenzo, sostituto avvocato generale dello Stato;

Saltini avv. Marcello, sostituto avvocato generale dello Stato;

Lupo dott. Vito, direttore generale del Ministero delle finanze;

La Cascia dott. Tommaso, ispettore generale del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il dott. Carlo Erra, presidente di sezione della Corte di cassazione ed il dott. Riccardo Chieppa, consigliere di Stato, sono nominati membri della commissione centrale per le imposte, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Giuseppe Marletta e del dott. Andrea De Capua, nominati vice presidenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1973
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 6

(8902)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1973.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, con il quale è stato nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile il tenente generale di porto Francesco Carfì quale rappresentante dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto di questo Ministero;

Visto il foglio n. 86/6901 in data 19 febbraio 1973, con il quale si comunica che dal 30 gennaio 1973 il tenente generale di porto Demetrio Rando ha assunto la carica di ispettore delle capitanerie di porto, in sostituzione del tenente generale di porto Francesco Carfì, collocato in ausiliaria per raggiunti limiti di età;

Decreta:

Il tenente generale di porto Demetrio Rando è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del tenente generale di porto Francesco Carfì.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1973

Il Ministro: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1973
Registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 244

(8759)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1973.

Sostituzione di un membro in seno al comitato per il coordinamento applicativo delle norme di commercializzazione delle uova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 3 maggio 1971, n. 419, recante norme per l'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1619/68 del 15 ottobre 1968 e del regolamento (CEE) della commissione n. 95/69 del 17 gennaio 1969, relativi a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971, con cui sono fissate le modalità di applicazione della predetta legge;

Visto il proprio decreto in data 25 febbraio 1972 con cui è stato costituito il comitato di coordinamento per l'applicazione della legge 3 maggio 1971, n. 419, e dei richiamati regolamenti comunitari;

Vista la nota in data 5 febbraio 1973 con la quale l'Unione nazionale consumatori ha designato, per motivi organizzativi, quale proprio rappresentante in seno al predetto comitato, in sostituzione della signorina Silvia Bergamini, la signora Irene Gardiol;

Decreta:

La signora Irene Gardiol è chiamata a far parte del comitato di coordinamento per l'applicazione della legge 3 maggio 1971, n. 419, e dei regolamenti (CEE) n. 1619/68 del 15 ottobre 1968 e n. 95/69 del 17 gennaio 1969, in rappresentanza della categoria dei consumatori, in sostituzione della signorina Silvia Bergamini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1973

Il Ministro: NATALI

(8750)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1973.

Modifica dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista, in particolare, la legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 31 agosto 1966 e modificato, da ultimo, con proprio decreto 27 ottobre 1972;

Vista la deliberazione adottata, in data 10 ottobre 1972, dal consiglio generale del predetto istituto;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione 30 marzo 1972;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 11, terzo e quarto comma, dello statuto della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con sede in Roma, in conformità del seguente nuovo testo:

« Ai membri del consiglio generale spetta un emolumento e, ove siano residenti fuori Roma, una diaria e il rimborso delle spese di viaggio. La misura dello emolumento e della diaria è fissata, su proposta del consiglio generale, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(8703)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1973.

Revoca alla ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4434 in data 3 luglio 1968, la ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Napoli, via Ponte della Maddalena, 133, specialità medicinali chimiche limitatamente alla preparazione di soluzioni in genere;

Vista la lettera in data 26 marzo 1973, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmacoterapico del dott. Roberto Battista l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Ponte della Maddalena, 133, concessa con decreto ministeriale n. 4434 in data 3 luglio 1968.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Napoli è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 maggio 1973

Il Ministro: GASPARI

(8734)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Autorizzazione alla « Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago », con sede in Chicago, ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla « Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago », per essere autorizzata ad istituire una filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro per gli affari esteri;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

Decreta:

La « Continental Illinois National Bank and Trust Company of Chicago », con sede in Chicago, è autorizzata ad istituire una filiale in Milano, con capitale proprio in lire italiane pari a $ USA 2,5 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8797)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Autorizzazione alla Standard and Chartered Banking Group Limited », con sede in Londra, ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla « Standard and Chartered Banking Group Limited », di Londra, per essere autorizzata ad istituire una filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro per gli affari esteri;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

Decreta:

La « Standard and Chartered Banking Group Limited », con sede in Londra, è autorizzata ad istituire una filiale in Milano, con un capitale proprio in lire italiane pari a $ USA 2,5 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8798)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Autorizzazione alla « Algemene Bank Nederland N. V. », con sede in Amsterdam, ad istituire una filiale in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda avanzata dalla « Algemene Bank Nederland N. V. » di Amsterdam, per essere autorizzata ad istituire una filiale in Milano;

D'intesa con il Ministro per gli affari esteri;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973;

Decreta:

La « Algemene Bank Nederland N. V. », con sede in Amsterdam, è autorizzata ad istituire una filiale in Milano, con un capitale proprio in lire italiane pari a $ USA 2,5 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8799)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Nomina dei rappresentanti della regione in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte, con esclusione del rappresentante effettivo e di quello supplente del consiglio regionale perchè non designati;

Vista la nota n. 1494 del 22 febbraio 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino con cui si comunica che il consiglio regionale del Piemonte ha designato i signori Miglietta Cesare e Appendino Antonio, rispettivamente, rappresentante effettivo e supplente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola;

Decreta:

I signori Miglietta Cesare e Appendino Antonio sono nominati, rispettivamente, rappresentante effettivo e supplente del consiglio regionale in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Piemonte.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(8758)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare del Materano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Matera, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di Marconia, frazione del comune di Pisticci in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 24 agosto 1957, 20 dicembre 1962, 22 marzo 1967, 5 giugno 1968 e 24 febbraio 1973, con i quali la Banca popolare del Materano, società cooperativa a r.l. con sede in Matera, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Matera, Ferrandina, Montescaglioso, Grottole, Miglionico, Pomarico, Salandra, Stigliano, Accettura, Aliano, Craco, Garaguso, Rotondella, Nova Siri, Colobraro, Valsinni, San Giorgio Lucano, Calciano, Cirigliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano, tutti in provincia di Matera;

Vista la domanda presentata dalla banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare del Materano, società cooperativa a r.l. con sede in Matera, con i decreti 24 agosto 1957, 20 dicembre 1962, 22 marzo 1967, 5 giugno 1968 e 24 febbraio 1973, di cui in premessa, è estesa al territorio di Marconia, frazione del comune di Pisticci, in provincia di Matera.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle richiamate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Materano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8796)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Approvazione di alcune condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni di polizza ad integrazione di quelle approvate con decreto ministeriale 3 giugno 1971;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, alcune condizioni di polizza, ad integrazione di quelle approvate con decreto ministeriale 3 giugno 1971, presentate dalla società per azioni Lavoro e sicurtà, con sede in Milano.

Roma, addì 5 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(8753)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza relative ad opzioni, a scadenza ed al termine del differimento, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rapresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune condizioni particolari di polizza relative ad opzioni a scadenza;

Viste le condizioni particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza relative ad opzioni a scadenza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia svizzera di assicurazioni « Vita », con sede in Milano:

Condizioni particolari di polizza relative ad opzioni alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato nelle forme miste, con o senza adeguamento, in una rendita adeguabile;

Condizioni particolari di polizza relative ad opzioni al termine del differimento per la conversione di una rendita vitalizia differita, con o senza adeguamento, in una rendita adeguabile.

Roma, addì 5 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(8735)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1973.

Approvazione di alcune condizioni particolari di polizza relative alle assicurazioni temporanee per il caso di morte abbinate ad operazioni di cessione dello stipendio, presentate dalla società per azioni Lloyd italico vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd italico vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza relative alle assicurazioni temporanee per il caso di morte abbinate ad operazioni di cessione dello stipendio;

Viste le condizioni particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza relative alle assicurazioni temporanee per il caso di morte abbinate ad operazioni di cessione dello stipendio, presentate dalla società per azioni Lloyd italico vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Genova.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro: FERRI

(8756)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento Samia e di modaselezione », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento Samia e di modaselezione », che avrà luogo a Torino dal 7 al 10 settembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 6 giugno 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(8666)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Nomina dei vice presidenti della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, approvato con

decreto ministeriale del 28 dicembre 1956, modificato con decreti ministeriali del 17 ottobre 1961, del 17 luglio 1971 e del 12 ottobre 1972;

Visti il decreto ministeriale dell'8 agosto 1967 con il quale il comm. Fioralpino Chiodi venne confermato vice presidente della predetta Cassa nonchè il decreto ministeriale del 24 gennaio 1968 con il quale il dott. Gianfranco Bertani venne nominato vice presidente della Cassa stessa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il comm. Fioralpino Chiodi è confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona, ed il dott. Cesare Smanio è nominato vice presidente della ripetuta Cassa con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8699)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale del 1° settembre 1967, modificato con decreti ministeriali del 5 giugno 1968, del 7 dicembre 1970 e del 16 ottobre 1972;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967 con il quale il prof. dott. Giordano Dell'Amore ed il prof. dott. Reno Ferrara vennero confermati, rispettivamente presidente e vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Giordano Dell'Amore ed il prof. dott. Reno Ferrara sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973.

Il Ministro: MALAGODI

(8702)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1973.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio della Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968, modificato con decreti ministeriali dell'8 novembre 1971, del 14 ottobre 1972 e del 22 febbraio 1973;

Visti il decreto ministeriale dell'8 agosto 1966 con il quale il comm. dott. Michele Borachia venne confermato presidente della predetta Cassa, nonchè il decreto ministeriale del 5 giugno 1971 con il quale l'avvocato Franco Franchini venne nominato presidente della Cassa stessa, in sostituzione del comm. dott. Borachia, deceduto;

Considerato che l'avv. Franchini è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Franco Franchini è confermato presidente della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(8700)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Sostituzione di un componente il consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1946 concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 novembre 1969, n. 300;

Vista la nota n. 1594 del 4 aprile 1973 con la quale il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a seguito del collocamento anticipato in pensione, a sua domanda, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, del dott. Vit-

torio Vallonica, ispettore generale delegato del detto Ministero in seno al consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ha designato a sostituirlo nell'incarico di delegato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel consiglio generale dell'Istituto predetto, l'ispettore generale dott. Mario Cappelli;

Decreta:

Il dott. Mario Cappelli, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entra a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Vittorio Vallonica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

(8751) *Il Ministro*: MATTEOTTI

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Nomina del presidente del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, approvato con decreto del Capo del Governo in data 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del 5 gennaio 1939, nonchè con decreti ministeriali del 25 ottobre 1950, 20 maggio 1955, 2 settembre 1967 e 5 agosto 1972;

Visto il proprio decreto in data 29 aprile 1969, con il quale venne nominato il presidente del predetto istituto;

Considerato che per compiuto quadriennio l'intera deputazione amministratrice è scaduta di carica;

Visto che ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 10 dello statuto il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e le amministrazioni comunale e provinciale di Siena hanno provveduto alle nomine di rispettiva competenza nelle persone dei signori:

Verzili avv. Danilo, Romboli dott. Luigi e Ghelardi dott. Pietro, nominati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Scricciolo on. Loris, Giorgetti prof. Giorgio, Zoppi comm. Sergio e Faleri avv. Allirio, nominati dall'amministrazione comunale di Siena;

Berlinguer prof. Luigi, nominato dall'amministrazione provinciale di Siena.

Ritenuto che deve provvedersi alla nomina del presidente della deputazione amministratrice a norma del primo comma del citato art. 10 dello statuto;

Decreta:

L'avv. Danilo Verzili è confermato, per la durata prevista dalle norme statutarie, presidente del Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

(8825) *Il Ministro*: MALAGODI

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957 con il quale il cav. Giuseppe Massarini venne confermato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Montagna è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Pesaro, con sede in Pesaro, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

(8826) *Il Ministro*: MALAGODI

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1973.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), approvato con decreto ministeriale del 24 giugno 1971 e modificato con decreto ministeriale del 3 luglio 1972;

Visto il decreto ministeriale del 25 agosto 1966 con il quale l'avv. Aldo Paolini venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. rag. Enzo Travaglini è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1973

(8827) *Il Ministro*: MALAGODI

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1973.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia tedesca Nurnberger Lebensversicherung A. G., ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, la riassicurazione nello stesso ramo e le operazioni di capitalizzazione, nonchè approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta rappresentanza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della società tedesca Nurnberger Lebensversicherung A.G., con sede in Norimberga, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonchè le operazioni di capitalizzazione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della società tedesca Nurnberger Lebensversicherung A.G., con sede in Norimberga, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita e la riassicurazione nello stesso ramo, nonchè le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla predetta rappresentanza:

Tariffa 31 (MF), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata, pagabile finché è in vita l'assicurato;

Tariffa 31 (2), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su due teste pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 32 (MF), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su due teste pagabile fino all'ultimo decesso, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

Tariffa 33 (MF), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 31 (2-t), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia immediata su due teste, pagabile fino all'ultimo decesso, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

Tariffa 34 (MF), relativa all'assicurazione a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 35 (MF), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo, pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 11 (31/51), relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 12 (31/51), relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 13 (31/51), relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale decrescente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 14 (31/51), relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale decrescente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 15, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso;

Tariffa 16, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e fino al termine del periodo stesso;

Tariffa 21, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 22, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 23, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 23-c, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di

un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, con capitalizzazione delle decrescenze di premio;

Tariffa 24, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa « B », relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora questa si verifichi entro un determinato periodo di tempo, da abbinare ad assicurazioni miste e di tipo misto che già prevedano l'esonero dal pagamento dei premi;

Tariffa « C », relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente dell'assicurato, l'anticipata liquidazione del capitale assicurato con tariffe miste o di tipo misto che già prevedano l'esonero dal pagamento dei premi;

Tariffa TGR, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte dell'assicurato si verifichi entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa TGRi, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte o di invalidità totale e permanente, con scadenza annuale rinnovabile, di un capitale pagabile qualora la morte o l'invalidità si verifichino entro l'anno di durata contrattuale;

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico per contratti ordinari e collettivi;

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo per contratti ordinari;

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo per contratti collettivi;

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo per contratti collettivi di particolare importanza;

Condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Condizioni particolari per le assicurazioni complementari di invalidità;

Condizioni particolari per le assicurazioni senza visita medica;

Condizioni particolari per l'aumento periodico del capitale assicurato;

Condizioni particolari per l'aumento periodico del capitale assicurato;

Condizioni particolari per l'aumento periodico della rendita assicurata, durante il periodo del differimento;

Condizioni generali di polizza per la capitalizzazione;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita in capitale.

Roma, addì 19 giugno 1973

Il Ministro: FERRI

(8901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia dell'impresa S.I.P.C.A.M., dell'autorizzazione provvisoria per il presidio sanitario Sipcamol miscibile.

Si comunica che con decreto ministeriale 9 giugno 1973 del Ministro per la sanità è stata revocata, su rinuncia dell'impresa interessata, l'autorizzazione provvisoria concernente il formulato Sipcamol miscibile, concessa all'impresa S.I.P.C.A.M. con decreto ministeriale 28 luglio 1970.

(8873)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale di assistenza sociale

Con decreto in data 11 giugno 1973, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di assistenza sociale (E.N.A.S.) costituito dalla Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (C.I.S. Na.L.).

(8872)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bitti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1973, il comune di Bitti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.375.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8886)

Autorizzazione al comune di Rivignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1973, il comune di Rivignano (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.230.163, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8887)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1973, il comune di San Severino Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.538.769, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8888)

Autorizzazione al comune di Thiesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1973, il comune di Thiesi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.972.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8889)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° aprile 1973 al 30 aprile 1973 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 863/73 e n. 1005/73.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1973 al 15-4-1973	dal 16-4-1973 al 30-4-1973
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:		
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	8.731,25	8.687,50
	04.01-115	b. altri . .	7.481,25	7.437,50
		II. altri:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4%:		
	04.01-210	aa. latte scremato .	7.481,25	7.437,50
	04.01-251	bb. altri	7.481,25	7.437,50
	04.01-255	2. superiore a 4% . . .	9.600,00	9.556,25
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		1. inferiore o uguale a 4%:		
	04.01-310	aa. latte scremato .	6.856,25	6.812,50
	04.01-351	bb. altri	6.856,25	6.812,50
	04.01-355	2. superiore a 4%	8.975,00	8.931,25
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):		
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%	23.118,75	23.118,75
	04.01-803	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%	48.906,25	48.906,25
	04.01-805	III. superiore a 45%	75.581,25	75.581,25
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) e (*b*):		
		A. senza aggiunta di zuccheri:		
	04.02-110	I. Siero di latte	2.562,50	2.562,50
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5%	19.718,75	19.200,00
	04.02-230	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	42.937,50	42.937,50
	04.02-271	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	44.187,50	44.187,50
	04.02-275	4. superiore a 29%	52.781,25	52.781,25
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5%	15.968,75	15.450,00
	04.02-330	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	39.187,50	39.187,50
	04.02-371	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	40.437,50	40.437,50
	04.02-375	4. superiore a 29%	49.031,25	49.031,25
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%	9.081,25	9.268,75
	04.02-430	2. altri	12.262,50	12.512,50
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45%	48.906,25	48.906,25
	04.02-475	2. superiore a 45%	75.581,25	75.581,25

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1973 al 15-4-1973	dal 16-4-1973 al 30-4-1973
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:		
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):		
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125,00	18.125,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625,00	20.625,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500,00	22.500,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750,00	23.750,00
		b. altri (*e*):		
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	159,69 per kg (*f*)	154,50 per kg (*f*)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	391,88 per kg (*f*)	391,88 per kg (*f*)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	490,31 per kg (*f*)	490,31 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	159,69 per kg (*g*)	154,50 per kg (*g*)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	391,88 per kg (*g*)	391,88 per kg (*g*)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	490,31 per kg (*g*)	490,31 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	17.537,50	17.743,75
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):		
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	489,06 per kg (*g*)	489,06 per kg (*g*)
	04.02-905	2. superiore a 45 % . .	755,81 per kg (*g*)	755,81 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):		
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % . . .	88.918,75	88.918,75
	04.03-900	B. altro	108.481,25	108.481,25
04.04		Formaggi e latticini (*a*):		
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):		
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:		
	04.04-111	1. uguale o superiore a 142,58 u.c. ed inferiore a 162,58 u.c. . . .	9.375,00	9.375,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 162,58 u.c.	53.743,75 (*m*)	55.900,00 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:		
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:		
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 162,58 u.c. e inferiore a 190,58 u.c. per 100 kg di peso netto	9.375,00	9.375,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190,58 u.c. per 100 kg di peso netto	53.743,75 (*m*)	55.900,00 (*m*)
	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 210,58 u.c. per 100 kg di peso netto	53.743,75 (*m*)	55.900,00 (*m*)
	04.04-190	II. altri	53.743,75	55.900,00
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	59.231,25 (*p*)	59.231,25 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	04.04-301	I. Gorgonzola	28.268,75	28.268,75
	04.04-305	II. altri	28.268,75	28.268,75

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1973 al 15-4-1973	dal 16-4-1973 al 30-4-1973
04.04 (segue)		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 u.c. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):		
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	18.750,00	18.750,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	19.375,00	19.375,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	21.875,00	21.875,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	46.637,50	48.081,25
	04.04-405	2. superiore a 48 %	54.543,75	55.625,00
	04.04-407	b. superiore a 36 %	104.543,75	105.625,00
		E. altri:		
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
		a. inferiore o uguale a 47 %:		
	04.04-511	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	59.231,25	59.231,25
	04.04-513	2. Pecorino	59.231,25	59.231,25
	04.04-515	3. altri	59.231,25	59.231,25
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:		
	04.04-600	1. Cheddar, Chester	46.406,25	48.468,75
		2. Tilsit, avente tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):		
	04.04-731	aa. inferiore o uguale a 48 %	44.931,25 (*t*)	46.731,25 (*t*)
	04.04-735	bb. superiore a 48 %	44.931,25 (*u*)	46.731,25 (*u*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*s*)	44.931,25 (*v*)	46.731,25 (*v*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	44.931,25 (*v*)	46.731,25 (*v*)
		5. altri:		
	04.04-770	aa. formaggi e ricotta, freschi	44.931,25	46.731,25
	04.04-780	bb. non nominati	44.931,25	46.731,25
		c. superiore a 72 %:		
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	33.700,00	35.050,00
	04.04-860	2. altri	94.931,25	96.731,25
		II. non nominati:		
		a. grattugiati o in polvere:		
	04.04-911	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) . .	59.231,25	59.231,25
	04.04-913	2. Pecorino	59.231,25	59.231,25
	04.04-915	3. altri	59.231,25	59.231,25
		b. altri:		
	04.04-950	1. formaggi e ricotta, freschi	94.931,25	96.731,25
	04.04-970	2. non nominati	94.931,25	96.731,25
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro .	9.681,25	9.850,00
	17.02-190	II. altri	9.681,25	9.850,00
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):		
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:		
	17.05-201	I. lattosio	9.681,25	9.850,00
	17.05-205	II. sciroppo di lattosio	9.681,25	9.850,00

Numero della tariffa	Codice statistico	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-4-1973 al 15-4-1973	dal 16-4-1973 al 30-4-1973
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	13.225,00	12.837,50
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	16.900,00	16.393,75
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	16.025,00	15.556,25
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	13.681,25	13.312,50
	23.07-500	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	16. 00,00	16.393,75

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nello ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. — Lire 1.662,50 (milleseicentosessantadue e cinquanta centesimi);

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. — Lire 1.662,50 (milleseicentosessantadue e cinquanta centesimi);

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.
Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6% del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 44,90 u.c. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 64,90 u.c. (pari a lire 40.562,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limtato a 44,90 u.c. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(8580)

Errata-corrige

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 1° novembre 1972 al 30 novembre 1972 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale ex 23 07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del regolamento n. 359/67/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 9 aprile 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 2375, numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni 23.02-A-II-a) (crusche, stacciature ecc.), colonne III e IV, ammontare delle restituzioni rispettivamente dal 1° novembre 1972 al 10 novembre 1972 e dall'11 novembre 1972 al 30 novembre 1972, leggere, in entrambe le colonne, « 0,957 » anziché « 0,956 ».

(8916)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1973, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 156, è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 23 gennaio 1970, presentato dal comune di Posta Fibreno (Frosinone) avverso alle seguenti deliberazioni:

31 luglio 1969, n. 28, con la quale il commissario prefettizio *ad acta* ha disposto, in via sostitutiva, la cessione agli aventi diritto delle casette asismiche, costruite a totale carico dello Stato nel comune medesimo;

24 settembre 1969, n. 3861 della giunta provinciale amministrativa *in s. a. di Frosinone, recante il diniego di approvazione* delle deliberazioni 18 agosto 1969, n. 30 e 12 settembre 1969, n. 38, con le quali il consiglio comunale ha autorizzato la proposizione di ricorso gerarchico ai Ministri per l'interno e per i lavori pubblici contro la citata deliberazione del commissario prefettizio.

(8942)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di letteratura greca e di filosofia morale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, sono vacanti le cattedre di letteratura greca e di filosofia morale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8951)

Vacanza della seconda cattedra di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, è vacante la seconda cattedra di fisica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8955)

Vacanza delle cattedre raddoppiate di clinica medica generale e terapia medica e di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, sono vacanti le cattedre raddoppiate di clinica medica generale e terapia medica e di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9009)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura araba presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di lingua e letteratura araba, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8952)

Vacanza della cattedra di architettura e composizione architettonica presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di architettura e composizione architettonica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8953)

Vacanza della prima cattedra di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la prima cattedra di patologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8954)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 7 giugno 1973 portante il conferimento di onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana », alla pag. 2, terza colonna, Ministero dell'industria e commercio, tra le persone insignite dell'onorificenza di « cavaliere », dove è scritto: « *Abbanese* Antonino » leggasi: « *Albanèse* Antonino ».

(8885)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a quattro posti di vice ispettore amministrativo in prova nella carriera direttiva amministrativa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1271;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di vice ispettore amministrativo in prova nella carriera direttiva amministrativa.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non superiore ai trentadue anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 3;

3) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e bancarie o in scienze statistiche, demografiche e attuariali, conseguita presso una università della Repubblica o altro istituto equiparato;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima nonchè assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri paesi del continente Africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria, in attività di servizio o cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benifici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo e quarto comma, sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, devono pervenire al Ministero entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che ha superato i trentadue anni deve indicare in base a quale titolo, previsto nel precedente art. 3, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune presso il quale è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) il titolo di studio di cui sia in possesso, specificando presso quale università lo abbia conseguito e in quale data;

6) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego; di quali titoli sia in possesso, tra quelli indicati al successivo art. 11, che diano luogo a precedenze o a preferenze;

8) la lingua in cui, a norma dell'art. 5, lettera *c*), intende svolgere la prova obbligatoria ed eventualmente se e quali prove facoltative, di cui all'art. 7, intende sostenere.

L'aspirante deve altresì specificare:

a) il proprio domicilio e, se residente all'estero, anche l'ultimo domicilio in Italia;

b) se coniugato o non coniugato; nel primo caso dovrà anche comunicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita ed il domicilio del coniuge, nonchè l'ultimo domicilio di quest'ultimo prima del matrimonio;

c) l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda l'aspirante deve allegare un certificato medico su carta da bollo da L. 500, in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo. L'amministrazione si riserva di accertare il requisito dell'idoneità fisica prima dell'espletamento del concorso ovvero anche nei riguardi dei vincitori del concorso stesso.

Non si tiene conto delle domande che pervengono al Ministero dopo il termine indicato al primo comma, anche se spedite entro il termine medesimo, nè di quelle incomplete o a cui non risulti allegato il certificato medico, redatto nella debita forma.

Art. 5.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) ragioneria pubblica e contabilità di Stato;

b) diritto amministrativo;

c) lingua inglese oppure lingua francese.

La prova scritta di lingua consiste in una composizione su un tema di cultura generale o in una sintesi con l'uso del vocabolario.

L'esame orale verte oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) istituzioni di diritto costituzionale e di diritto finanziario;

2) istituzioni di diritto privato;

3) elementi di diritto internazionale privato e di diritto consolare;

4) cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, con particolare riguardo alle funzioni ed alle responsabilità dei funzionari appartenenti alla carriera direttiva amministrativa;

5) elementi di statistica metodologica.

L'esame orale nella lingua estera obbligatoria e in quella facoltativa di cui al successivo art. 7, consiste, prevalentemente, in una conversazione nella lingua estera.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in centesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.

Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno sessanta centesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto riportato nella prova orale aumentato dal punteggio eventualmente ottenuto nelle prove facoltative di cui all'articolo seguente, attribuito nel modo ivi indicato.

Art. 7.

L'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta od orale, oppure ad entrambe, in quella delle due lingue che non abbia scelta per la prova obbligatoria, ovvero in tedesco, russo o spagnolo, fino ad un massimo di due lingue.

Per la prova scritta, consistente in una composizione o sintesi con l'uso del vocabolario, sostenuta nella lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 2 centesimi, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1,2 centesimi. Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportati nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per la prova orale di lingua facoltativa, il concorrente può conseguire fino ad un massimo di 1,5 centesimi purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1 centesimo. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto riportato nella prova obbligatoria orale sempre che il candidato abbia ottenuto in quest'ultima la sufficienza.

Art. 8.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri ed è composta da un Ministro plenipotenziario in servizio o a riposo, che la presiede, da un magistrato ordinario o amministrativo di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello o equiparato, da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparato nonchè da due docenti universitari o di altro istituto equiparato.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero degli esteri di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 5 e quattro ore per svolgere quello di lingua estera.

I candidati devono presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) carta d'identità;

3) tessera ferroviaria personale con fotografia;

4) tessera postale;

5) porto d'armi;

6) patente automobilistica;

7) passaporto.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo in Roma.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo, la data di inizio delle prove scritte e la materia oggetto della prima prova. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La commissione giudicatrice stabilisce il giorno e la materia delle altre prove scritte, dandone comunicazione ai candidati. Di norma le prove scritte hanno luogo in giorni successivi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

La commissione prepara tre temi da sottoporre a sorteggio che viene effettuato da uno dei candidati che sostengono la prova.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il

termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 500 di cui alle circolari n. 55 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 500, rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 500, rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 500, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e gli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 500 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre, a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 825, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 500.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra; devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 500, dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 500 rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso il Ministero degli affari esteri, devono produrre un'attestazione, rilasciata dall'amministrazione, in carta da bollo da L. 500 dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso detto Ministero.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 500, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 500, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

La graduatoria viene formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi del precedente art. 7. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenze.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e di quelli di precedenza, devono far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale e dell'amministrazione - Ufficio V, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 500. I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni devono presentare anche i documenti comprovanti i titoli in base ai quali hanno diritto all'elevazione del limite di età, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di precedenza o di preferenza;

2) diploma originale, o copia del titolo di studio su carta da bollo da L. 500, debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il concorrente deve produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato dell'università che indichi la data di conseguimento della laurea, il voto in essa conseguito, il titolo della tesi e l'elenco di tutti gli esami sostenuti con le relative votazioni;

4) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 500;

5) certificato in carta da bollo da L. 500 dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo da L. 500. Se il concorrente è nato all'estero il certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale presso la procura della Repubblica di Roma;

7) documento relativo alla posizione militare, se già non presentato come documento di preferenza.

I documenti indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti abbiano ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato devono presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) la copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 500, di data non anteriore a quella in cui abbiano ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 500, rilasciata dalla amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti se il concorrente sia sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro per gli affari esteri con propri decreti dichiara i vincitori del concorso ed approva la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sono pubblicate nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, vice ispettori amministrativi in prova per prestare il servizio stabilito dall'art. 94, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Colui che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito decade dalla nomina.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: BEMPORAD

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1973
Registro n. 371, foglio n. 232

PROGRAMMA DI ESAME

RAGIONERIA PUBBLICA

Contabilità di Stato:

1. Patrimonio dello Stato.

2. Contratti. Procedimenti di formazione e di approvazione, pareri degli organi consultivi, controlli della Ragioneria e della Corte dei conti.

3. Bilancio di previsione. Ripartizione delle entrate e delle spese di bilancio. Fondi di riserva.

4. Rendiconto generale. Conto consultivo, competenza e residui. Conto del patrimonio e dimostrazione di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

5. Entrate dello Stato. Accertamento, riscossione e versamento.

6. Spese dello Stato. Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Rendiconti amministrativi.

7. Compiti delle ragionerie centrali e della Corte dei conti, con particolare riguardo alla loro funzione di controllo.

8. Responsabilità dei pubblici funzionari.

Diritto amministrativo:

1. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritti soggettivi, potestà, interessi e altre situazioni giuridiche soggettive. Diritto pubblico e diritto privato.

2. Fonti del diritto. Leggi, decreti-legge, decreti legislativi, regolamenti. Consuetudini e codificazione. Interpretazione e analogia. Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio.

3. La funzione amministrativa. Il concetto di pubblica amministrazione. Attività amministrativa e di governo. Amministrazione diretta e indiretta. Organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici. Personalità di diritto pubblico.

4. I principi della competenza e della gerarchia. Le persone preposte agli uffici amministrativi. Il rapporto di pubblico impiego. Doveri e responsabilità degli impiegati.

5. L'amministrazione diretta centrale. Organi attivi, consultivi e di controllo. Il Consiglio di Stato, l'Avvocatura generale dello Stato, la Corte dei conti.

6. Il concetto dei beni pubblici in generale. I beni demaniali. I beni patrimoniali.

7. Le prestazioni amministrative: di denaro, di cose, di attività.

8. Gli atti amministrativi e loro classificazione. Perfezione, efficacia e validità degli atti amministrativi. Rimedi per l'eliminazione dei vizi dell'atto amministrativo (annullamento e revoca ex officio, riforma, correzione, sanatoria, conversione, convalida).

9. La giustizia amministrativa. Diritti soggettivi e interessi legittimi. Ricorsi amministrativi: opposizione; ricorso gerarchico; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; ricorsi giurisdizionali.

Istituzioni di diritto costituzionale e di diritto finanziario:

1. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.

2. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.

3. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.

4. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

5. Concetto di bisogno pubblico, i servizi pubblici, le imprese pubbliche.

6. Le spese pubbliche. Le entrate pubbliche. Beni demaniali e beni patrimoniali dello Stato e loro classificazione.

7. La tassa: natura e concetti; la riscossione. I contributi.

8. Le imposte e loro classificazione. Caratteri dell'imposta. Accertamento e riscossione. Evasione, traslazione, ammortamento delle imposte.

9. Le imposte dirette ordinarie. Le imposte dirette straordinarie. Le imposte indirette.

10. Le entrate straordinarie. L'emissione di biglietti inconvertibili. I prestiti pubblici. L'ammortamento del debito pubblico e forme giuridiche dei titoli.

11. Il bilancio dello Stato. Carattere del bilancio. Entrate e uscite secondo il nostro bilancio. Bilancio preventivo e bilancio consuntivo per la nostra legislazione.

12. Rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Gli organi e la competenza del contenzioso fiscale. La competenza dei tribunali ordinari.

Istituzioni di diritto privato:

1. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto oggettivo: consuetudine, legge, decreti e regolamenti. Il diritto soggettivo: caratteri e categorie.
2. I fatti giuridici. Il negozio giuridico: concetto, spese e suoi elementi sostanziali ed accidentali. Determinazione e manifestazione della volontà. La rappresentanza.
3. Personalità e capacità. Le persone fisiche e le persone giuridiche.
4. Principi generali del diritto familiare. Il matrimonio: suoi requisiti. Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi. Filiazione legittima e naturale. Rapporti giuridici tra genitori e figli. Nozioni generali su: tutela, cura, assistenza, affiliazione.
5. La successione ereditaria legittima e testamentaria.
6. Le cose e i beni. La proprietà. I diritti reali di godimento. Il possesso.
7. Le obbligazioni: loro natura ed effetti. Trasmissione ed estinzione delle obbligazioni. Il contratto: requisiti ed effetti. Il conto corrente. I contratti bancari.
8. I titoli di credito. I titoli di natura cambiaria.

Elementi di diritto internazionale privato e di diritto consolare:

1. Funzioni delle norme di diritto internazionale privato.
2. Interpretazione ed applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio.
3. Determinazione del diritto straniero richiamato. Gli ordinamenti plurilegislativi.
4. Limiti dell'applicazione del diritto straniero.
5. Diritto delle persone fisiche e giuridiche. Le società commerciali.
6. Rapporti di famiglia.
7. Successioni e donazione.
8. Possesso e diritti reali.
9. Obbligazioni.
10. Forma degli atti.
11. Rapporti relativi alla navigazione marittima ed aerea.

Cenni sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri:

Vedi il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1967, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1971, n. 4, e il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 200, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 19 aprile 1967.

Elementi di statistica metodologica:

Metodo statistico e suoi procedimenti. Rilevazione dei dati. Serie e seriazioni. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione, extrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

p. *Il Ministro:* Bemporad

(8619)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei direttori sanitari idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 8 novembre 1971, 28 gennaio 1972 e 2 maggio 1972 che predispongono gli elenchi dei direttori sanitari idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1971, 21 aprile 1972 e 5 giugno 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 8 novembre 1971, 28 gennaio 1972 e 2 maggio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei direttori sanitari idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 8 novembre 1971, 28 gennaio 1972 e 2 maggio 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
363. Spaziante Ermenegildo	Salandra - 6 maggio 1923		si					
365. Stoppani Alberto	Monte S. Vito - 13 settembre 1924						si	

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei direttori sanitari, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 8 novembre 1971, 28 gennaio 1972 e 2 maggio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
367. Alemanno Aldo	Roma - 1° dicembre 1929						si	
368. Cioffari Angelo	Foligno - 28 maggio 1913		si					
369. Ostoja Aldo	Sebenico - 30 ottobre 1913						si	
370. Papa Nicola	Verona - 13 agosto 1927						si	
371. Petruccioli Luca	Arezzo - 9 ottobre 1920					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di direttori sanitari che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1973

Il Ministro: Gaspari

(8325)

Modifica degli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 17 novembre 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1972, 4 agosto 1972 e 22 novembre 1972.

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 5 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 15 novembre 1972.

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 5 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 15 novembre 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
69. Bellomi Lorenzo	Megliadino S. Vitale - 5 aprile 1917						si	si
319. Vertova Franco	Vaprio d'Adda - 31 marzo 1931					si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di radiologia e fisioterapia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 5 aprile 1972, 1° luglio 1972 e 15 novembre 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
868. Ciarpaglini Luigi	Partina di Bibbiena - 1° luglio 1923					si		
869. Maiolini Agostino	Avezzano - 3 febbraio 1930							si
870. Placanica Antonio	Chiaravalle Centrale - 12 maggio 1923							si
571. Senaldi Mario	Ferno - 23 ottobre 1920							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di radiologia e fisio-terapia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1973

Il Ministro: GASPARI

(8326)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di un membro della 2ª sottocommissione esaminatrice del concorso a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1971, n. 2373, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esame, a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del ruolo organico del personale dell'esercizio (tabella XVI);

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1971, n. 2405, concernente l'integrazione e la suddivisione in tre sottocommissioni della predetta commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 1972, n. 2670, con il quale la commissione stessa è stata integrata con altre due sottocommissioni;

Considerato che il direttore di divisione Travisi dott. Augusto, membro della seconda sottocommissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Donfrancesco dott. Mario è nominato membro della seconda sottocommissione esaminatrice del concorso a centottantaquattro posti di operatore tecnico di officina postelegrafica in prova del personale dell'esercizio, in sostituzione del direttore di divisione Travisi dott. Augusto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1973
Registro n. 19 *Poste, foglio n.* 338

(8627)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1972, n. 2638, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1972, registro n. 20, foglio n. 261, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 29 aprile 1972, n. 2638, è costituita come segue:

Presidente:

Scaramuzza ing. Francesco, ispettore generale.

Membri:

Plaustro rag. Antonio, direttore di divisione;
Maugeri ing. Vincenzo, direttore di divisione;
Masserato dott. Giovanni, direttore di sezione;
Vicario ing. Mario, direttore di sezione.

Segretario:

Vincenzotti dott. Gino, direttore di sezione.

La relativa spesa graverà sul capitolo 191/1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario e per un importo presumibile di L. 10.000.000 (diecimilioni).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 30 giugno 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1973
Registro n. 15 Poste, foglio n. 199

(8623)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1972, n. 2645, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV), indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1972, n. 2638;

Vista la lettera dell'ispettore generale Scaramuzza ing. Francesco del 22 settembre 1972, con la quale il medesimo ha fatto presente che, per motivi di salute, non può accettare la nomina a presidente della predetta commissione;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

L'ispettore generale Bronzi prof. ing. Goffredo è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova, indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1972, n. 2638, in sostituzione dell'ispettore generale Scaramuzza ing. Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1973
Registro n. 15 Poste, foglio n. 198

(8624)

Ulteriore sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1972, n. 2645, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV), indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1972, n. 2638;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1972, n. 2679, con il quale l'ispettore generale Bronzi prof. ing. Goffredo è stato nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso predetto in sostituzione dell'ispettore generale Scaramuzza ing. Francesco;

Vista la lettera del 24 novembre 1972 con la quale il predetto funzionario ha fatto presente che, per motivi di servizio, non può accettare la nomina a presidente della predetta commissione;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

L'ispettore generale La Peccerella ing. Alceo è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova, indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1972, n. 2638, in sostituzione dell'ispettore generale Bronzi prof. ing. Goffredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 novembre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1973
Registro n. 24 Poste, foglio n. 013

(8625)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1972, n. 2645, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XV), indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1972, n. 2638;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1972, n. 2679, con il quale l'ispettore generale Bronzi prof. ing. Goffredo è stato nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso predetto in sostituzione dell'ispettore generale Scaramuzza ing. Francesco;

Vista la lettera del direttore di sezione Vicario ing. Mario del 14 ottobre 1972, con la quale il medesimo ha fatto presente che, per motivi di salute, non può accettare la nomina a membro della predetta commissione;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Il direttore di sezione Bedendo dott. Giorgio è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova, indetto con decreto ministeriale 29 aprile 1972, n. 2638, in sostituzione del direttore di sezione Vicario ing. Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 ottobre 1972

Il Ministro: GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1973
Registro n. 15 Poste, foglio n. 197

(8626)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale dei vincitori del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1972-73.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti in data 26 marzo 1973, registro n. 9 Difesa Personale militare, foglio n. 42, relativo alla graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1972-73;

Ritenuta l'opportunità, ai sensi dell'art. 8 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 1957, n. 3, di aumentare sino ad 1/5 il numero dei posti da conferire ai concorrenti dei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali) elevandoli da 45 a 49;

Tenuto conto che i seguenti concorrenti classificati nella graduatoria dello stato maggiore e dei Corpi tecnici al posto a fianco di ciascuno indicato; *Stato maggiore*: D'Apolito Roberto (2°), Di Stefano Giuseppe (3°), Litterio Tolomeo (11°), Facchetti Piero (13°), de Tomasi Leandro (14°), Gheraldi Lucio (23°), Femia Franco (26°), Russo Ennio (36°), Pinsolo Massimo (38°), Tentoni Antonello (45°), Baratta Vittorio (55°), Piattelletti Federico (56°), Farina Franco (57°), Puri Vincenzo (61°), Giordano Vincenzo (66°), Quadrini Riccardo (68°), Pasqual Pierluigi (71°), Bellussi Giuseppe (74°), Suriani Valneo (76°), Bravin Carlo (81°), Iovino Stefano (83°), Magliocchi Antonio (94°), Zanotti Cavazzoni Luigi (97°), Cassano Eustachio (104°), Magazzù Franco (110°), Re Geremia (122°), Guenna Andrea (123°), Moschella Onofrio (129°), Quattrocchi Massimo (136°), De Benedetti Filippo (138°), Di Rubbo Aldo (140°); *Corpi tecnici*: Presti Salvatore (28°), Testa Marco (32°), Zaninetta Roberto (39°), La Rocca Vincenzo (44°), Cassaro Vincenzo (51°), hanno rinunciato, consenzienti i loro genitori esercenti la patria potestà, all'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale;

Tenuto conto che i seguenti concorrenti classificati nella graduatoria dello stato maggiore e dei Corpi tecnici al posto a fianco di ciascuno indicato; *Stato maggiore*: Santarelli Pietro (27°), Abbatiello Vincenzo (54°), Garosi Maurizio (63°), Migliorini Mauro (111°); *Corpi tecnici*: Porcelli Giovanni (8°), Raineri Pierlucio (17°), già giudicati «idonei condizionatamente» alla visita medica, sono stati esclusi dal concorso a seguito di giudizio di «non idoneità» in sede di visita medica di controllo;

Tenuto conto altresì che i concorrenti del collegio navale «Francesco Morosini» classificati nella graduatoria del Corpo di stato maggiore e dei Corpi tecnici al posto a fianco di ciascuno indicato; *Stato maggiore*: Volpi Giancarlo (10°), Bodo di Albaretto Paolo (16°), Zanier Leandro (33°), Mascarin Gaetano (51°), Bianchini Maurizio (106°), Calconi Attilio (125°); *Corpi tecnici*: Galbo Giacomo (75°), sono stati inclusi tra i vincitori del concorso rispettivamente all'8°, all'11° al 25°, al 40°, al 79°, al 94° posto dello stato maggiore e 49° dei Corpi tecnici ed ammessi alla 1ª classe del corso normale in virtù della legge 18 febbraio 1964, n. 48, riguardante l'ammissione all'Accademia navale dei provenienti dal collegio navale stesso;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti concorrenti, venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di graduatoria:

CORPO DI STATO MAGGIORE

1. Onorati Pierluigi
2. Sansonetti Sergio
3. Gaudiosi Claudio
4. Nozzoli Vanni
5. Scarpetta Norberto
6. De Nunzio Giacinto
7. Nicoletti Aldo
8. Volpi Giancarlo
9. Spina Alessandro
10. Ive Roberto
11. Bodo di Albaretto Paolo
12. Foffi Filippo Maria
13. Boscato Carlo
14. Pasqualato Mauro
15. Garofalo Giovanni
16. Rosa Denisi Maria
17. Cason Adriano
18. Bugliari Adriano
19. Saponaro Michele
20. Polo Roberto
21. Baicchi Giorgio
22. Valdevit Ennio
23. Fede Spicchiale Cesare
24. Catapano Roberto
25. Zanier Leandro
26. Frisenna Antonio
27. Bacci di Capaci Giovanni
28. Cerro Giancarlo
29. Moccia Paolo
30. Nebbia Antonino
31. Confessore Claudio
32. Anglani Gregorio
33. Dessena Giovanni
34. Melone Vincenzo
35. Guarini Emilio
36. Gerardi Michele
37. Reali Piergaetano
38. Chiuri Fernando
39. Calò Rolando
40. Mascarin Gaetano
41. Caruso Raffaele
42. Gennaro Rosario
43. Agamennoni Luigi
44. Longato Giorgio
45. Rossi Fabio
46. Paparella Tiziano
47. Corvisiero Denis
48. Virgilio Ezio
49. Chieffi Gioacchino
50. Chieppa Nicola
51. Regi Giancarlo
52. Ciucci Roberto
53. Manzi Antonio
54. D'Angelo Francesco
55. Vitulano Giuseppe
56. Cattani Ilario
57. Gombi Emilio
58. Boiani Tarcisio
59. Schinco Giorgio
60. Cudoni Gian-Maria
61. Berti Paolo
62. Minardi Francesco
63. Guiduzzi Giorgio
64. Marrone Alberto
65. Tamborra Sergio
66. Massini Brino
67. Puliga Carmine
68. Biagioni Claudio
69. Trapani Giovanni
70. Panella Antonio
71. Vannucci Roberto
72. De Marco Domenico
73. Cramer Alvino
74. Falcone Mario
75. Righetti Antonio
76. Cassano Vittorio
77. Inturri Franco
78. Fine Antonio
79. Bianchini Maurizio
80. Albano Giovanni
81. Murana Matteo
82. Schiavinato Alberto
83. Matrone Andrea
84. Caltabiano Alfio
85. Arrotta Antonio
86. Zuccaro Salvatore
87. Fralliccìardi Vincenzo
88. Manini Bruno
89. Accardi Giacomo
90. Molendi Umberto
91. Zecca Cosimo
92. Schiano Silverio
93. Crivello Salvatore
94. Calconi Attilio
95. Lato Giuseppe
96. Becherini Giovanni
97. De Martino Claudio
98. Vatteroni Piero
99. Dainese Luciano
100. De Toro Augusto
101. Imbriolo Ugo
102. Azzolini Antonio
103. Sorbello Alfio
104. Fasoli Camillo
105. Blasi Vincenzo
106. Montesano Antonio
107. Pagano Antonio

CORPI TECNICI
(Genio navale e Armi navali)

1. Bubbico Francesco
2. Ciocca Giovanni
3. Ricciardelli Fabio
4. Paleologo Oriundi Andrea
5. Porro Elio
6. Leoni Salvatore
7. Piffer Dedalo
8. Annati Massimo
9. Taddei Benito
10. D'Andrea Alessandro

11. Scollo Giovanni
12. D'Angelo Maurizio
13. Nicolosi Attanasio
14. Di Palma Domenico
15. Asciuti Arturo
16. Angeli Claudio
17. Capodicasa Felice
18. Cito Massimo
19. Falduto Giovanni
20. Ruffa Marco
21. Mazzaracchio Nicola
22. Bonerba Giovanni
23. Martorella Paolo
24. Borelli Paolo
25. Prisco Antonio
26. Giorni Gabriele
27. Caricato Luciano
28. Gori Antonio
29. Gargiulo Roberto
30. Scano Marco
31. Maggini Massimo
32. Benassi Giuseppe
33. Ruggini Mauro
34. Cucchiaro Gianfranco
35. Iacarelli Maurizio
36. Maugeri Francesco
37. Licci Andrea
38. Carlig Riccardo
39. Ascani Roberto
40 Reynaud Elio
41. Semi Roberto
42. Amara Sebastiano
43. Orfanelli Davide
44. Recupero Alfio
45. Raimondo Giuseppe
46. Pallone Sergio
47. Siragò Alessandro
48. Maraghini-Garrone Eugenio
49. Galbo Giacomo

I predetti vincitori del concorso sono nominati pertanto allievi dell'Accademia navale, nell'ordine sopracitato, ed ammessi nei rispettivi Corpi alla 1ª classe del corso normale per l'anno accademico 1972-73 con decorrenza 16 ottobre 1972.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1973
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 254

(8379)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL VENETO

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere di abbellimento artistico nell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Padova.

Si comunica che nel concorso per opere di abbellimento artistico nell'edificio sede del nuovo carcere giudiziario di Padova (2° lotto), di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 2 febbraio 1973, l'esecuzione dell'opera n. 1 è stata aggiudicata ai signori Luciano e Gabriele Sopelsa, nati a Venezia rispettivamente il 5 settembre 1921 ed il 13 aprile 1945 ed ivi residenti, mentre l'opera n. 3 è stata aggiudicata al signor Pierluigi Sopelsa, nato a Firenze il 31 ottobre 1918 e residente a Mestre.

Il concorso è andato deserto per le opere n. 2 e n. 4.

I partecipanti al concorso potranno ritirare i bozzetti presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(8880)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fidenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 giugno 1972 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fidenza;

Visto il decreto ministeriale in data 21 maggio 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Fidenza, nell'ordine appresso indicato:

1. Ruggieri dott. Angelantonio . . punti 87,45 su 132
2. Antinori dott. Giovanni . . . . » 87,06 »
3. Pulli dott. Italo . . . . . . » 85,40 »
4. Filograsso dott. Spiridione . . » 83,87 »
5. De Negri dott. Errico . . . . » 83,49 »
6. D'Amico dott. Luigi . . . . » 83,41 »
7. Boianelli dott. Fernando . . . » 80,73 »
8. Marassi dott. Fulvio . . . . » 80,14 »
9. Milanesi dott. Luigi . . . . » 79,85 »
10. Caizzi Gaetano . . . . » 78,33 »
11. Imboldi dott. Rocco Emilio . . . » 78,19 »
12. Di Stilo dott. Rocco Orlando . . » 78,15 »
13. Puglisi dott. Carmelo . . . . » 77,57 »
14. Coco dott. Vincenzo . . . . » 77,35 »
15. Bartalena dott. Valentino . . . » 77,19 »
16. Pontarollo dott. Riccardo . . . » 76,96 »
17. Paciello dott. Pietro . . . . » 76,65 »
18. Donati Gualtiero . . . . . . » 76,16 »
19. Baldacchino dott. Emanuele . . » 76,10 »
20. Mantalli Erminio . . . . . » 75,98 »
21. Gerardi dott. Antonio . . . . » 75,85 »
22. Romeo dott. Angelo . . . . » 75,61 »
23. Mazzella dott. Claudio . . . . » 74,84 »
24. Lauletta dott. Angelo . . . . » 74,76 »
25. Lunghi dott. Gaetano . . . . » 73,82 »
26. Padovan dott. Antonio . . . . » 73,73 »
27. Parini Antonio . . . . . » 73,66 »
28. Ferrari dott. Pietro . . . . . » 73,59 »
29. Repetti dott. Gino . . . . . » 73,01 »
30. Delli Paoli dott. Dante . . . . » 69,83 »
31. Gianfranchi dott. Cleto . . . . » 69,09 »
32. Florio dott. Pietro . . . . . » 67,47 »
33. Falciani Ermanno . . . . . » 67,46 »
34. Guerrazzi dott. Valdo . . . . » 67,06 »
35. Lucchini Lino . . . . » 63,13 »
36. Cagetti dott. Silvio . . . . . » 61,72 »
37. Lazzano dott. Giuseppe . . . . » 52,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1973

p. *Il Ministro*: SARTI

(8845)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1752 del 10 marzo 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nei comuni di Alessandria della Rocca, Calamonaci, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Lampedusa, frazione Linosa, Menfi, Montevago, Palma di Montechiaro, Ribera e S. Biagio Platani;

Visto il successivo decreto n. 6206/6287 del 20 agosto 1971, con il quale è stata inserita nel predetto bando di concorso la condotta del comune di S. Angelo Muxaro, successivamente resasi vacante;

Visto il decreto dell'assessore regionale per la sanità n. 1291 dell'11 novembre 1972, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Riscontrata la regolarità degli atti relativi alle operazioni concorsuali;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Palma Angelo	punti 49,76	su 100
2. Spoto Giacomo	» 48,54	»
3. Bava Alfredo	» 47,49	»
4. Giglione Antonino	» 47,11	»
5. Barrile Antonino	» 46,26	»
6. Buscaglia Giuseppe .	» 45,92	»
7. Camizzi Salvatore	» 44,06	»
8. Gullo Tommaso	» 43,53	»
9. Vullo Giulio	» 42,77	»
10. Crescimanno Alberto	» 41,95	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 4 giugno 1973

Il medico provinciale: PRIOLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3634 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Alessandria della Rocca, Calamonaci, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Lampedusa, frazione Linosa, Menfi, Montevago, Palma di Montechiaro, Ribera, S. Biagio Platani, S. Angelo Muxaro;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori secondo l'ordine di preferenza indicato nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il redio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale 19 novembre 1966, n. 27;

Decreta:

I seguenti sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del comune a fianco di ciascuno indicato:

1) Palma Angelo: Palma di Montechiaro;
2) Spoto Giacomo: Cattolica Eraclea;
3) Bava Alfredo: Alessandria della Rocca;
4) Giglione Antonino: Ribera;
5) Barrile Antonino: Montevago;
6) Buscaglia Giuseppe: S. Angelo Muxaro;
7) Camizzi Salvatore: Cianciana;
8) Gullo Tommaso: Calamonaci;
9) Vullo Giulio: Comitini;
10) Crescimanno Alberto: Menfi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura di Agrigento e dei comuni interessati.

Agrigento, addì 4 giugno 1973

Il medico provinciale: PRIOLO

(8747)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

Visto il proprio decreto n. 4550 del 10 gennaio 1972, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 5404 del 2 dicembre 1972, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che i predetti atti sono regolari e che pertanto si debba procedere all'approvazione della graduatoria formulata dalla predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1971:

1. Mutti Amerigo	punti 80,220
2. Ventura Stefano	» 66,820
3. Scrocchi Carlo	» 58,500
4. Peveri Franco	» 58,200
5. Casella Pier Arnaldo	» 55,000
6. Chiari Corrado	» 54,396
7. Vitale Leonardo	» 53,750
8. Campesato Vincenzo	» 52,500
9. Zanetti Eugenio	» 51,800
10. Tassone Lorenzo	» 51,000
11. Basini Giorgio	» 51,000
12. Caravita Augusto	» 50,800
13. Bonomini Sandro	» 50,000
14. Belluati Erminio	» 50,000
15. Montanari Emilio	» 50,000
16. Marchiori Pier Nicola	» 49,300
17. Fante Adriano	» 49,000
18. Grignani Andrea	» 48,000
19. Prever Bruno	» 48,000
20. Granelli Guido	» 48,000
21. Manzoni Paolo	» 47,500
22. Gilli Faliero	» 47,000
23. Roggia Giovanni Piero	» 46,000
24. Accorsi Paolo	» 44,000
25. Silimbani Ermes	» 43,500
26. Lev Maurice	» 43,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Piacenza e del comune interessato.

Piacenza, addì 25 maggio 1973

Il veterinario provinciale: CAROBENE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3024 del 25 maggio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Piacenza alla data del 30 novembre 1971;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del suddetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Mutti Amerigo è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto del comune di San Giorgio Piacentino, vacante alla data del 30 novembre 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Piacenza e del comune interessato.

Piacenza, addì 25 maggio 1973

Il veterinario provinciale: CAROBENE

(8459)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bari

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 131 del 10 febbraio 1973, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Bari al 28 febbraio 1971, rispettivamente nei comuni di Andria e Gravina in Puglia;

Visto il proprio decreto n. 132 del 10 febbraio 1973 con cui il dott. Allegra Pietro è stato dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Gravina in Puglia;

Vista la dichiarazione di rinuncia del predetto dott. Allegra Pietro in data 8 giugno 1973;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione della suddetta condotta veterinaria;

Viste le domande dei candidati e le rispettive indicazioni delle sedi, per le quali — secondo l'ordine di preferenza — i candidati stessi hanno dichiarato di voler concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Decreta:

Il dott. Marchetti Luca è dichiarato vincitore della condotta veterinaria nel comune di Gravina in Puglia, in sostituzione del dott. Allegra Pietro, rinunciatario. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, del comune interessato e della prefettura di Bari.

Bari, addì 15 giugno 1973

Il veterinario provinciale: NITTI

(8884)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 aprile 1973, n. **14.**

Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in materia di musei e biblioteche di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative concernenti musei e biblioteche di enti locali trasferite o delegate alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, ed in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche competenze stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni previste dal precedente articolo, promuove e coordina le iniziative, dirigendone l'attuazione, ed eroga i contributi necessari per:

a) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, ivi comprese le biblioteche popolari e i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali e gli archivi storici a questi affidati;

b) l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di enti locali, con la possibilità di sperimentare nuove tecniche di animazione e di documentazione, di promuovere le iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri culturali polivalenti e di educazione permanente, di collegare i piani di sviluppo delle biblioteche con le esigenze didattiche della scuola;

c) la manutenzione, l'integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche degli enti locali o di interesse locale, al fine di promuovere lo sviluppo e la fusione della cultura e dell'educazione civica;

d) il miglioramento e l'incremento delle raccolte dei musei e delle biblioteche degli enti locali o di interesse locale e loro funzionalità;

e) l'attività dei musei e delle biblioteche di enti locali o di interesse locale, l'inventario e la catalogazione dei beni culturali nell'ambito regionale, anche al fine di favorire l'istituzione di musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale;

f) le iniziative culturali e scientifiche nell'ambito delle biblioteche, dei musei, nonchè degli istituti di ricerca e di documentazione di interesse locale e regionale;

g) le mostre di materiale storico, archeologico artistico e folkloristico organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale;

h) la formazione professionale e l'aggiornamento ricorrente degli addetti ai musei e alle biblioteche;

i) la riproduzione di cimeli, manoscritti, materiale bibliografico ed artistico di pregio che, in base alla legge del 1° giugno 1939, n. 1089, e in quanto materia delegata, sarà effettuata secondo le direttive statali;

l) la funzionalità degli uffici competenti in materia.

Art. 3.

Al Consiglio regionale, nelle materie di cui agli articoli precedenti, competono le seguenti funzioni:

1) l'approvazione dei programmi e dei piani generali;

2) l'approvazione dei piani d'intervento finanziario e la determinazione dei criteri analitici di riparto;

3) la delega di funzioni amministrative agli enti locali e la determinazione degli indirizzi da osservarsi nell'esercizio di tali funzioni delegate;

4) il Consiglio regionale, sentita la commissione pubblica istruzione, esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

La Giunta regionale predispone gli schemi dei programmi e dei piani di cui all'articolo precedente, ne cura l'attuazione ed esercita altresì le funzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Art. 5.

La Giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione e non delegate ad altri enti.

La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative ivi compresa quella di controllo sull'attività, non riservate alla competenza del Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 3, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Il presidente della Giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti, dirige le funzioni

amministrative delegate dallo Stato alla Regione; coordina, tramite l'assessore competente in materia, l'attività degli uffici dell'amministrazione regionale, assicurandone il regolare ed efficiente funzionamento.

Art 7.

L'assessore competente nelle materie, di cui al precedente art. 1, è preposto ai servizi dell'assessorato ed assume ogni iniziativa idonea da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

Art. 8.

Gli uffici dello Stato trasferiti alle regioni ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, continuano ad esercitare le attività sin qui svolte nelle materie di loro competenza.

Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'assessore, può delegare i titolari dei predetti uffici con espressa indicazione alla firma di atti di sua competenza.

I dirigenti ed i funzionari degli uffici statali trasferiti continuano ad esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanti attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate nel precedente art. 1.

Art. 9.

I ricorsi amministrativi contro provvedimenti, previsti e regolati dalla legislazione vigente, per le materie trasferite, sono prodotti al Presidente della Giunta regionale, che li decide su conforme parere della stessa Giunta.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 5 aprile 1973

CIPRIANI

LEGGE REGIONALE 17 aprile 1973, n. 15.

Indennità di funzione a favore dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della disposizione del decimo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, l'indennità di funzione onnicomprensiva a favore dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione con voto deliberativo degli enti ospedalieri è così fissato:

a) ospedali regionali generali o specializzati:
per il presidente L. 300.000 (trecentomila);
per i consiglieri L. 200.000 (duecentomila);

b) ospedali provinciali generali o specializzati:
per il presidente L. 250.000 (duecentocinquantamila);
per i consiglieri L. 120.000 (centoventimila).

c) ospedali di zona o equiparati:
per il presidente L. 150.000 (centocinquantamila);
per i consiglieri L. 80.000 (ottantamila).

In caso di gestione commissariale, al commissario spetta una indennità di funzione nelle misure stabilite per il presidente del consiglio di amministrazione; al subcommissario, quello di consigliere di amministrazione.

Art. 2.

La misura massima dell'indennità di funzione di cui al punto *a*) del precedente articolo può essere aumentata fino al 40% qualora trattisi di enti ospedalieri da cui dipendono più ospedali e sempre che siano dotati complessivamente di almeno 3.000 posti letto.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 aprile 1973

CIPRIANI

(7801)

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1973, n. 16.

Sviluppo dell'economia montana.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITA'

Art. 1.

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere in applicazione dell'art. 44, ultimo comma, della Costituzione e della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la programmazione dello sviluppo economico e sociale dei territori montani — nel quadro della programmazione regionale e nazionale, la costituzione degli istituti considerati nella legge stessa, la individuazione delle rispettive competenze e la fissazione di idonee procedure per realizzare i fini in essa previsti e in particolare:

dotare i territori montani, in un ordinato assetto territoriale, di infrastrutture e di servizi civili;

stimolare e sostenere — con la partecipazione di tutte le forze sociali e delle popolazioni interessate — iniziative atte a valorizzare le risorse locali, attuali o potenziali, per determinare l'eliminazione dello squilibrio esistente tra il territorio montano e il restante territorio regionale.

Ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la Regione persegue la realizzazione coordinata ed omogenea delle predette finalità, nelle zone di cui all'art. 3 della legge e indicate nel successivo art. 7, per mezzo delle comunità montane, organi di programmazione nelle zone stesse.

Art. 2.

Competenze della Regione

Allo scopo di coordinare in modo permanente le iniziative della Regione per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani è istituito il « Fondo regionale per la montagna ».

Tale fondo sarà alimentato dalle somme assegnate dallo Stato tramite il CIPE in applicazione degli articoli 5 e 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; dagli stanziamenti disposti dalla Comunità economica europea a favore degli interventi regionali per le zone montane; dagli stanziamenti assegnati alla Regione dal CIPE e dalla Cassa per il Mezzogiorno per le aree montane e di « particolare depressione »; dagli altri fondi eventualmente destinati da leggi regionali per le zone montane.

Il « Fondo regionale per la montagna » costituito dagli stanziamenti di cui al comma precedente formerà oggetto di apposito articolo della legge di approvazione del bilancio, che indicherà anche la ripartizione del fondo stesso in relazione ai singoli interventi sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge.

In corrispondenza alla ripartizione di cui al comma precedente verranno istituiti distinti capitoli di spesa.

Gli stanziamenti dei capitoli predetti, se eventualmente non impegnati nel corso degli esercizi di competenza, potranno essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.
Riserva di finanziamenti

Le leggi regionali che prevedono finanziamenti per l'intero territorio della regione stabiliranno una adeguata quota da riservare alle zone montane. Anche tale quota sarà portata di volta in volta in aumento al « Fondo regionale per la montagna ».

Art. 4.
Criteri di riparto

I fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 5, sesto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e quelli previsti da altre leggi dello Stato, saranno ripartiti tra le comunità, tenendo conto:

a) della superficie dei territori della comunità;

b) del grado di dissesto idrogeologico;

c) delle condizioni economico-sociali, dell'area della comunità montana e del grado di sviluppo delle strutture produttive e dei servizi sociali.

Con regolamento da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge si detteranno le norme per l'esecuzione di quanto previsto nel precedente comma.

Art. 5.
Fondo regionale per la montagna

Il fondo regionale per la montagna deve essere utilizzato in base al programma regionale di sviluppo e in particolare per la quota costituita dall'assegnazione di fondi ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 art. 15; in base ai programmi stralcio di cui al successivo articolo 26.

Art. 6.
Piani di sviluppo zonali

In base al programma regionale di sviluppo, la Giunta fissa le direttive per i piani di sviluppo economico e sociale delle zone montane, e dei piani urbanistici che debbono essere redatti da ogni comunità a norma degli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

TITOLO II
LA COMUNITA' MONTANA

Art. 7.
Costituzione della comunità montana

La comunità montana è costituita ai sensi del successivo articolo 6 tra i Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nelle zone omogenee determinate dall'art. 6 della presente legge.

La Regione può delegare, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione e dell'art. 4 dello Statuto, funzioni amministrative alla comunità montana.

Art. 8.
Delimitazione delle zone omogenee

Sulla base delle intese intercorse con i comuni, i territori della Regione, classificati montani in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657 sono ripartiti, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 nelle seguenti zone omogenee:

A) *Zona* I — comprende i comuni di Acquapendente, Latera, Onano, Valentano in parte;

B) *Zona* II — comprende i comuni di Canepina per intero e Caprarola, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vetralla, Viterbo, Vitorchiano in parte;

C) *Zona* III — comprende i comuni di Allumiere per intero e di Tolfa in parte;

D) *Zona* IV — comprende i comuni di Configni, Cottanello, Montasola, Poggio Moiano, Roccantica, Salisano, Torricella Sabina, Vacone per intero e Casaprota, Casperia, Mompeo, Montebuono, Monteleone Sabino, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Torri in Sabina in parte;

E) *Zona* V — comprende i comuni di Cantalice, Cittaducale, Greccio, Montenero Sabino, Monte S. Giovanni in Sabina, Morro Reatino, Poggio Bustone, Rivodutri, Leonessa per intero e Colli sul Velino, Contigliano, Labro, Rieti in parte;

F) *Zona* VI — comprende i comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgovelino, Castel S. Angelo, Cittareale, Micigliano, Posta per intero;

G) *Zona* VII — comprende i comuni di Borgorose, Concerviano, Fiamignano, Marcetelli, Pescorocchiano, Petrella, Salto, Varco Sabino per intero;

H) *Zona* VIII — comprende i comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Castel di Tora, Collalto Sabino, Colle di Tora, Colle Giove, Longone Sabino, Nespolo, Paganico Sabino, Pozzaglia Sabino, Roccasinibalda, Turania per intero;

I) *Zona* IX — comprende i comuni di Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel S. Pietro Romano, Ciciliano, Marcellina, Monteflavio, Pisoniano, Poli, Rocca di Cave, San Gregorio da Sassola, S. Polo dei Cavalieri, Orvinio per intero e Guidonia Montecelio, Montorio Romano, Palombara Sabina, S. Angelo Romano, S. Vito Romano, Tivoli, Scandriglia in parte;

L) *Zona* X — comprende i comuni di Affile, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Camerata Nuova, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Cineto Romano, Gerano, Jenne, Licenza, Percile, Rocca Canterano, Roccagiovine, Riofreddo, Rocca S. Stefano, Roiate, Roviano, Saracinesco, Sambuci, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano, Filettino, Trevi nel Lazio per intero e Agosta, Bellegra, Canterano, Mandela, Marano Equo, Olevano Romano in parte;

M) *Zona* XI — comprende i comuni di Colonna, Monteporzio Catone per intero, Frascati, Gallicano nel Lazio, Grottaferrata, Marino, Montecompatri, Palestrina, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roma, Zagarolo in parte;

N) *Zona* XII — comprende i comuni di Acuto, Alatri, Collepardo, Guarcino, Fiuggi, Fumone, Piglio, Torre Caietani, Trivigliano, Veroli, Vico nel Lazio per intero e Anagni, Boville Ernica, Ferentino, Monte S. Giovanni Campano, Serrone in parte;

O) *Zona* XIII — comprende i comuni di Amaseno, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Supino, Villa S. Stefano, Maenza, Bassiano, Norma, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Carpineto Romano, Gorga, Montelanico, Sezze per intero, e Priverno, Ceccano, Sgurgola, Cori, Sermoneta, Segni in parte;

P) *Zona* XIV — comprende i comuni di Acquafondata, Alvito, Belmonte Castello, Campoli Appennino, Casalattico, Gallicano, Pescosolido, Picinisco, S. Biagio Saracinisco, S. Donato Val Comino, Settefrati, Vallerotonda, Villa Latina, Viticuso per intero e Atina, Casalvieri, Fontechiari, Posta Fibreno, Vicalvi in parte;

Q) *Zona* XV — comprende i comuni di Colle San Magno, Fontana Liri, Santopadre, S. Vittore nel Lazio, Terelle, Rocca d'Arce per intero e Arce, Arpino, Cassino, Castelliri, Castrocielo, Colfelice, Cervaro, Piedimonte S. Germano, S. Elia Fiumerapido, Sora, Roccasecca, Villa S. Lucia in parte;

R) *Zona* XVI — comprende i comuni di Castro dei Volsci, Pastena, Pico, Vallecorsa, Campodimele, Lenola, Monte S. Biagio per intero e Falvaterra, Pontecorvo, Fondi, Sperlonga, Terracina in parte;

S) *Zona* XVII — comprende i comuni di Ausonia, Coreno Ausonio, Esperia, S. Andrea Vallemaio, Itri, Spigno Saturnia per intero e Castelforte, Formia, Gaeta in parte.

Tra i comuni compresi in ciascuna zona omogenea è costituita la comunità montana — ente di diritto pubblico.

Art. 9.
Variazioni territoriali

Le variazioni delle delimitazioni delle zone omogenee sono adottate con legge regionale, sentite le comunità montane interessate, e d'intesa con i comuni che ne fanno parte.

Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione dei comuni esistenti debbono, nel caso che riguardino territori montani, riadottare o modificare, se necessario, la delimitazione delle zone omogenee montane, apportando le conseguenti modificazioni alle comunità montane interessate disciplinando la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività.

Art. 10.
Estinzione della comunità montana

La comunità montana si estingue quando la legge regionale, modificando la ripartizione di cui all'art. 3 della legge n. 1102 sopprima la relativa zona omogenea.

La stessa legge disciplina i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

Art. 11.

Statuto della comunità montana

Ciascuna comunità montana, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e nella presente legge delibera un proprio statuto entro tre mesi dalla costituzione.

Lo statuto e le eventuali modificazioni sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione.

Lo statuto deve contenere tra l'altro la denominazione e la sede della comunità e le norme sulla composizione, le attribuzioni e le modalità di elezione degli organi in quanto non disciplinate dalla presente legge.

Art. 12.

Organi della comunità

Sono organi della comunità montana:

il consiglio;
la giunta;
il presidente.

Art. 13.

Composizione del consiglio

Il consiglio è composto dai rappresentanti dei comuni partecipanti alla comunità e dura in carica 5 anni.

I comuni sono rappresentati dal sindaco e da due consiglieri, dei quali uno eletto dalla minoranza, fatta eccezione per la comunità costituita nella zona I, nella quale i comuni sono rappresentati dal sindaco e da quattro consiglieri, di cui due eletti dalla minoranza e per la comunità costituita nella zona III, nella quale i comuni sono rappresentati dal sindaco e da cinque consiglieri di cui due eletti dalla minoranza.

L'assemblea della comunità dopo l'avvenuta costituzione degli organi e l'approvazione dello statuto, può deliberare che i comuni superiori ai 5.000 abitanti siano rappresentati dal sindaco e da quattro consiglieri, di cui due della minoranza.

Ogni consiglio comunale provvede a confermare o rinnovare i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità entro 60 giorni dalla elezione del consiglio comunale stesso.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da membro del consiglio della comunità, i consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza. In caso di scioglimento anticipato di un consiglio comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno alla comunità montana restano in carica sino a diversa nomina del nuovo consiglio comunale.

Art. 14.

Attribuzioni del consiglio

Il consiglio è l'organo deliberante della comunità.

Il consiglio delibera lo statuto a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I compiti del consiglio sono stabiliti dallo statuto, il quale deve prevedere che spetta al consiglio, tra l'altro:

a) deliberare le modifiche dello statuto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Comunità;

b) eleggere il presidente, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti;

c) nominare i rappresentanti della comunità presso altri enti, organizzazioni e commissioni;

d) approvare i piani pluriennali per lo sviluppo economico e sociale della zona e le eventuali modifiche, i programmi stralcio annuali e il piano urbanistico di zona;

e) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

f) stabilire il contributo finanziario fisso che i comuni devono versare alla comunità;

g) approvare il regolamento degli uffici della comunità e del relativo personale;

h) nominare il segretario, il direttore tecnico e il tesoriere dell'ente;

i) deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;

l) deliberare l'alienazione e l'acquisto di immobili e contratti relativi, nonché i contratti di locazione e conduzioni di immobili di durata superiore ai nove anni;

m) deliberare la contrazione di mutui, procedere ad acquistare o a prendere in affitto o espropriare i terreni compresi nei rispettivi territori montani quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale;

n) deliberare ogni altro provvedimento di competenza della comunità, per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedano l'espressa attribuzione ad altro organo.

Lo statuto disciplina con proprie norme il funzionamento del consiglio e determina le cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché le modalità per la revoca del Presidente e dei membri della giunta esecutiva.

Art. 15.

La giunta

La giunta è l'organo esecutivo della comunità ed esercita le funzioni espressamente conferitele dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto della comunità, ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

La giunta è composta dal presidente, dal vice presidente e da un numero di membri comunque non superiore a nove — eletti a maggioranza assoluta dal consiglio della comunità — da determinarsi con norma statutaria.

Art. 16.

Il presidente

Il presidente della comunità presiede la giunta e il consiglio, rappresenta la comunità di fronte a terzi e in giudizio, sovraintende al suo buon andamento, esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto

Il presidente è eletto dal consiglio a maggioranza assoluta.

Art. 17.

Il vice presidente

Il vice presidente, eletto a maggioranza assoluta dal consiglio, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 18.

Modalità delle votazioni

Lo statuto della comunità stabilisce le modalità delle votazioni e della loro ripetizione nel caso non si raggiunga in prima votazione la maggioranza assoluta.

Lo statuto della comunità potrà prevedere altresì che la elezione del presidente, del vice presidente e dei componenti della giunta avvenga con maggioranza semplice ove non si realizzi in seconda votazione, la maggioranza assoluta.

Art. 19.

Contabilità

La finanza e la contabilità della comunità montana sono regolate, oltre che dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dalle disposizioni vigenti per i comuni, in quanto applicabili.

Art. 20.

Revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti deve essere composto da tre membri, di cui uno della minoranza.

Lo Statuto deve dettare norme sulla nomina e la durata in carica del collegio, sulle incompatibilità, sulle attribuzioni, sulla decadenza e sulla revoca dei componenti.

Art. 21.

Il personale

Il personale della comunità è costituito da funzionari comandati dalla regione, dagli altri enti locali, dall'ente di sviluppo e dai consorzi di bonifica, con l'osservanza delle norme che regolano per tali enti l'istituto di comando.

La comunità potrà conferire incarichi di lavoro o di consulenza tecnica esclusivamente a tempo determinato, per specifiche attività altamente specializzate per le quali non abbia disponibilità di personale idoneo.

La regione fornisce gratuitamente alle comunità montane studi conoscitivi di base per l'elaborazione dei piani zonali di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e presta assistenza tecnica a tal fine.

Art. 22.

Controllo sugli atti della comunità

Il controllo sugli atti della comunità montana è esercitato dalla sezione decentrata dell'organo regionale di controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali.

In caso di zona omogenea compresa nei territori di una sola provincia, è competente la sezione decentrata istituita in quel capoluogo di provincia. In caso di zona omogenea compresa nel territorio della provincia di Roma, è competente la sezione decentrata che esercita il controllo sugli atti dei comuni della provincia.

In caso di zona omogenea compresa nel territorio di più province, è competente la sezione decentrata nella cui circoscrizione ha la sede la comunità montana.

I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimità degli atti.

Il controllo di merito è esercitato, solo nella forma di richiesta motivata di riesame delle deliberazioni agli organi della comunità, nei casi in cui è previsto dalle vigenti norme per i comuni.

Art. 23.

Controllo sostitutivo e sugli organi

I controlli sostitutivi sulle comunità, ivi compresi i controlli sugli organi, sono esercitati, in base all'art. 43 dello statuto della Regione.

TITOLO II

RAPPORTI COMUNITA' ALTRI ENTI

Art. 24.

Partecipazione alla comunità

Lo statuto della comunità montana stabilisce le forme della partecipazione popolare e del concorso dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi e di altre formazioni e organizzazioni sociali operanti nel territorio alle attività della comunità.

Art. 25.

Rapporti con altri enti

Per i fini di cui agli articoli 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le comunità montane stabiliranno il necessario collegamento con gli altri enti operanti nel territorio.

A tale scopo, la comunità montana indice conferenze sui servizi, alle quali saranno chiamati a partecipare gli enti stessi per gli argomenti di loro interesse.

Per l'espletamento dei propri fini istituzionali, le comunità montane, d'intesa con gli enti interessati, si avvarranno anche degli uffici dei comuni o dei consorzi tra i comuni, o degli uffici degli altri enti operanti nel rispettivo territorio.

Le comunità montane, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, potranno altresì delegare ad altri enti operanti nel rispettivo territorio, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni.

TITOLO IV

PIANO DI SVILUPPO ZONALE

Art. 26.

Elaborazione del piano quinquennale

Ogni comunità montana provvede a programmare i propri interventi mediante l'adozione di un piano quinquennale di sviluppo economico-sociale il cui contenuto è stabilito dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, art. 5.

Il primo piano deve essere adottato — a maggioranza dal consiglio — entro un anno dalla costituzione della comunità. Il primo programma regionale prevederà norme di raccordo temporale con i piani zonali, allo scopo di far coincidere la loro durata.

Entro dieci giorni dall'adozione, il piano di sviluppo economico-sociale viene affisso per trenta giorni in ogni comune della comunità e di esso viene data pubblica informazione con le modalità fissate dallo statuto della comunità.

I comuni compresi nel territorio della comunità montana esprimono il loro parere sul piano adottato dagli organi della comunità, entro trenta giorni dal ricevimento. In difetto si prescinde dal parere.

Esaminate le osservazioni di cui all'art. 5, comma IV della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 ed eventualmente rielaborato il piano, la comunità montana lo trasmette alla regione per l'esame e per l'approvazione.

Delle istanze e delle proposte ricevute dai comuni, nonché di altri eventuali pareri espressi, deve farsi menzione nella relazione di accompagnamento del piano alla Regione.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano entro sessanta giorni dall'invio da parte della comunità montana. Il mancato diniego costituisce approvazione.

Art. 27.

Adeguamento piani e programmi di altri enti

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, approvato dal Consiglio regionale, debbono adeguarsi i piani degli altri enti, operanti nel territorio della comunità montana.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse solo le opere in fase di esecuzione.

Devono, inoltre adeguarsi al piano della comunità le opere previste all'art. 3, lettera « a » della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 di spettanza di enti operanti nel territorio della comunità, anche se non previste in piani degli stessi enti.

Art. 28.

Piano stralcio annuale

Sulla base del piano quinquennale di sviluppo la comunità montana provvede a definire ogni anno un programma-stralcio contenente l'indicazione, in ordine di priorità, delle opere ed interventi da realizzare e dell'entità della corrispondente richiesta di finanziamento.

La comunità montana, entro il 30 settembre, deve far pervenire copia del programma-stralcio alla Regione.

Il programma-stralcio, elaborato dalla giunta, deve essere trasmesso ai comuni, ai consiglieri della comunità e agli enti operanti nel territorio almeno dieci giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua approvazione.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva entro il 30 novembre i finanziamenti alle comunità montane per l'attuazione dei programmi-stralcio.

Art. 29.

Misure di salvaguardia dei piani

A decorrere dalla data dell'approvazione regionale del piano di sviluppo economico e sociale e del piano urbanistico di cui all'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e al successivo art. 28 della presente legge, il Presidente della Regione, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, sospende ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, allorché riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

Il presidente della Regione, con provvedimento motivato e da notificare all'interessato, inoltre ordina la sospensione dei lavori edilizi, stradali o di trasformazione fondiaria, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre quindici mesi dalla data della loro adozione.

TITOLO V

PIANI URBANISTICI

Art. 30.

Piani urbanistici zonali

La comunità montana, ai sensi dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, delibera, entro due anni dalla sua costituzione, un piano urbanistico per l'assetto del proprio comprensorio, allo scopo di coordinare ed orientare l'attività urbanistica degli enti che ricadono in esso.

Tale piano deve essere adottato con le procedure e le modalità stabilite nella legge nazionale e regionale in materia.

Nell'osservanza di tali norme, può anche essere disposta la formazione di un piano regolatore intercomunale con riferimento all'ambito territoriale della comunità montana e la redazione del piano stesso può essere affidata alla comunità.

Per i comuni parzialmente montani il piano urbanistico e il piano regolatore intercomunale potranno comprendere anche tutto o parte del territorio non classificato montano ove ciò sia necessario per rendere funzionale il piano. Analogamente potrà avvenire per comuni o parte di essi non classificati montani ma interclusi nella zona montana delimitata dalla presente legge.

I comuni debbono provvedere entro 6 mesi ad adeguare i propri strumenti urbanistici al piano urbanistico della Comunità.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE

Art. 31.
Prima applicazione della legge

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti con le modalità di cui all'art. 12.

Alla nomina dei rappresentanti dei comuni retti da gestione commissariale provvede, entro lo stesso termine, il commissario prefettizio, scegliendoli tra i componenti del disciolto consiglio comunale, nel rispetto dei rapporti di forza in esso esistenti tra i vari gruppi politici.

Il consiglio della comunità si riunisce entro i successivi 30 giorni su convocazione del Presidente della giunta regionale e, come primo atto, dopo la nomina del Presidente e del segretario provvisori, redige e approva lo statuto.

Entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto da parte del consiglio regionale, il consiglio della comunità si riunisce, su convocazione del presidente provvisorio, nel comune dove è stabilita la sede, per la elezione dei propri organi.

Gli organi eletti a norma del comma precedente verranno a decadere in coincidenza con le prime elezioni amministrative interessanti la maggioranza dei comuni compresi nella comunità.

Art. 32.
Estinzione dei consigli di valle

Le comunità montane e i consigli di valle costituiti nelle province di Frosinone, Rieti e Roma a norma del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 987 e le aziende speciali silvo-pastorali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione e assorbiti dalle comunità montane costituite a norma della presente legge, a far tempo dalla entrata in vigore di quest'ultima.

Le comunità montane assorbiranno il personale esistente alla data del 30 novembre 1972 e subentreranno nelle attività e passività degli enti di cui al comma precedente, in proporzione al numero dei comuni acquisiti per effetto della presente legge.

Art. 33.
Finanziamento straordinario alle comunità montane

Per le necessità finanziarie di primo impianto delle comunità montane la Regione stanzia L. 255.000.000 da erogarsi all'atto dell'insediamento, nella misura di L. 15.000.000 per ogni comunità.

All'onere di cui sopra si farà fronte mediante prelevamento della somma di L. 255.000.000 dal cap. 85/01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 ed alla corrispondente iscrizione in apposito capitolo di spesa nel medesimo bilancio regionale.

Con successiva legge di variazione al bilancio regionale 1973 si provvederà all'istituzione del predetto capitolo di spesa.

Art. 34.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 2 maggio 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 24 aprile 1973.

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1973, n. 17.
Norme integrative e d'interpretazione autentica della disciplina delle concessioni dei servizi pubblici automobilistici regionali.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 15 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le concessioni previste dall'art. 2 della legge regionale n. 12 del 2 aprile 1973 devono essere assentite in base alle risultanze di apposita istruttoria da effettuarsi in modo da garantire la partecipazione degli interessati.

Art. 2.

Le concessioni previste dall'art. 2 della legge regionale stagionale, debbono avere la durata minima di due anni.

L'istruttoria per l'affidamento delle nuove concessioni deve essere iniziata ed esaurita entro i sei mesi precedenti alla scadenza delle concessioni stesse.

Art. 3.

Le aziende di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale n. 10 del 20 marzo 1973 sono quelle che alla data del 31 dicembre 1972, assicuravano, di fatto, le comunicazioni automobilistiche nel territorio del Lazio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'ultimo comma dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 11 maggio 1973

CIPRIANI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 9 maggio 1973.

(8768)

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1973, n. 18.
Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *maggio* 1973)

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1973, n. 19.
Modifica alla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 25 *maggio* 1973)

(8769)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.